



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Disdetta Accordo Aziendale 26/02/1972 - Scatti di anzianità.
Autorizzazione alla trattativa con le 00.SS. per la stipula
di un Accordo sostitutivo della distribuzione del latte e li-
quidazione fatture arretrate.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 27 (ventisette)
del mese di L u g l i o, alle ore 09.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Arturo M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA 3. Pasquale BARNABA' (a.g.)
4. Bruno COSTONE 5. Eduardo MURIANO
6. Daniele POTTI' 7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria Teresa CONTE (con diritto 9. Luigi POSTIGLIONE
a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco LUCIBELLO

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO l'Accordo Aziendale 26/febbraio/1972, che si allega in copia
alla presente per farne parte integrante, che al punto 2) prevedeva
l'attribuzione ai dipendenti di scatti di anzianità biennali del 2,5
% in numero illimitato, in aggiunta a quelli previsti dal Contratto
nazionale, nonché di due scatti del 5% al raggiungimento del 58° anno
di età;

- VISTO che l'Accordo suddetto non è stato disdettato ed è quindi tuttora in vigore;
- ATTESO che già il C.C.N.L. autoferrotramvieri 23/07/1976, allo art. 2, riservava all'area nazionale l'istituto degli aumenti periodici di anzianità;
- ATTESO che successivamente il C.C.N.L. 12/03/1980, all'art.5, prevedeva un meccanismo per il "superamento e trasformazione dei trattamenti introdotti aziendalmente in difformità e/o in eccedenza rispetto al trattamento nazionale" che avrebbe dovuto eliminare completamente questo particolare trattamento in vigore presso l'AMAT;
- ATTESO che nel 1980, in applicazione del suddetto CCNL 1980, la AMAT procedette al congelamento dell'entità dello scatto di anzianità aggiuntivo, rapportandolo alla retribuzione del dicembre 1979, ma lasciando, però, illimitato il numero degli scatti;
- ATTESO, altresì, che il suddetto accordo si applica solo agli agenti che erano già in servizio alla data del 31/12/1979;
- RITENUTO di dover procedere alla disdetta dell'Accordo 26/2/1972 in quanto in contrasto con il contratto nazionale di categoria, ed in particolare con l'art. 2 dell'Accordo Nazionale 12/7/1985 che riserva questo istituto all'area nazionale;
- VISTA la circolare FederTrasporti n. 64/SI del 18/05/1994 sulla disdettabilità degli accordi aziendali, che si allega alla presente;
- RITENUTO quindi disdettabile l'accordo in questione, per la parte riguardante gli scatti di anzianità illimitati e i due scatti al 58° anno, con un preavviso di sei mesi venendosi così a determinare la cessazione di ogni effetto a decorrere dal 180° giorno successivo alla data della disdetta, subordinata all'esecutività della presente delibera;
- RITENUTO invece che l'accordo è ancora applicabile, agli aventi diritto come sopra individuati e cioè agli agenti che erano già in servizio alla data del 31/12/1979, a coloro che hanno maturato o matureranno il diritto entro i sei mesi di comporta;
- RITENUTO, quindi, di poter inviare alle OO.SS. la disdetta dell'accordo in questione subito dopo che la presente delibera sia divenuta esecutiva;
- ATTESO inoltre che, fin da epoca precedente al 5/10/1970, data in cui è stato redatto il verbale di riunione che si allega e da cui risulta l'estensione della "spettanza latte" al reparto gom misti, viene effettuata in Azienda la distribuzione di 1/4 di litro di latte al giorno agli aventi diritto (come da elenco allegato) presenti in servizio;
- ATTESO che con nota n. 1752/93 l'AMAT richiedeva un parere pro-veritate alla U.S.L. TA/4 sulle supposte proprietà disintossicanti del latte e che la USL ha risposto con nota n. 629 del 30/5/1994 affermando non solo che il latte non ha alcun effetto disintossicante, ma che anzi favorisce l'assorbimento di molte sostanze fra cui il piombo, per cui è addirittura controindicato;
- CONSIDERATO quindi che è opportuno disciplinare diversamente questo istituto contrattuale ed in particolare che l'obiettivo è quello di trasformarlo in una indennità monetaria da inserire in busta paga assoggettandolo ad IRPEF e contributi di legge;
- CHE a tal fine è indispensabile giungere con le OO.SS. ad un accordo sulla materia;

- ATTESO, infine, che, nelle more che l'istituto latte sia monetizzato, resta in vigore la precedente regolamentazione e quindi deve essere continuata la distribuzione del latte;
- CHE in particolare bisogna procedere al pagamento delle fatture mensili emesse dalla TA.LAT. SpA nel periodo dal 30/06/1993 al 30/06/1994, in quanto facenti parte a tutti gli effetti degli oneri del personale;
- ATTESO che l'importo complessivo da liquidare per l'acquisto del latte è di f.23.043.187.=, I.V.A. compresa, e trova copertura per la parte di competenza nel bilancio preventivo 1994 alla voce "Latte, benzina e varie" del Mastro "Spese per acquisti di esercizio";
- ATTESO che il giorno 25/07 u.s. il Direttore di Esercizio ing. LUCIBELLO ha avuto in Roma un colloquio con il Direttore Generale della FederTrasporti, avv. Guido DEL MESE, a cui ha prospettato le questioni su riportate ottenendone un parere positivo sul metodo di portarle a soluzione come sopra descritto;
- VISTO il bilancio preventivo 1994;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04/10/1986;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di disdettare l'Accordo Aziendale del 26/02/1972 per la parte riguardante gli scatti d'anzianità con cessazione di ogni suo effetto sei mesi dopo la data della disdetta;
- di invitare le OO.SS. ad una rivisitazione della materia inerente la distribuzione del latte, con l'obiettivo di monetizzarla ed inserire la relativa indennità nella busta paga degli aventi diritto;
- di procedere al pagamento delle fatture relative all'acquisto del latte dal 30/06/1993 al 30/06/1994, autorizzando nel frattempo l'ulteriore acquisto di latte nelle more che venga modificato l'accordo sulla materia;
- di effettuare i pagamenti a copertura della spesa di competenza dell'anno 1993 pari a f. 11.344.351.= (undicimilionitrecentoquarantaquattromilatrecentocinquantuno) a riduzione dei debiti verso fornitori risultanti dal passivo della situazione patrimoniale del bilancio consuntivo dell'esercizio 1993;
- di far gravare la spesa di competenza dell'anno 1994 pari a f.11.698.836.= (undicimilioniseicentonovantottomilaottocentotrentasei) sul bilancio dello stesso esercizio con imputazione alla voce "Latte, benzina e varie" del Mastro "Spese per acquisti di esercizio".-

Il Presidente

[Firma]

Il Segretario

[Firma]

- ATTESO che il giorno 25/07 n.s. il Direttore di Esercizio
Ing. LUCIBELLO ha avuto in Roma un colloquio con il Diretto-
re Generale della Fedetrasporti, avv. Guido DEL MESTO, a cui
ha prospettato le questioni su riportate ottenendone un pa-
re positivo sul metodo di portarla a soluzione come sopra
descritto;
- VISTO il bilancio preventivo 1994;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04/10/1983;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1982;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Dire-
tore di Esercizio

DELIBERA

- di disporre l'accordo unilaterale del 24/02/1993 per la par-
te riguardante gli aspetti d'annullamento con cessazione di ogni
suo effetto dal momento della data della delibera;
- di invitare la 00.22. ad una rivalutazione della materia in-
rente la distribuzione del latte, con l'obiettivo di monetiz-
zarla ed inserire la relativa indennità nella doppia paga de-
gli aventi diritto;
- di procedere al pagamento delle fatture relative all'acquisto
del latte dal 30/06/1993 al 30/06/1994, autorizzando nel frattempo
l'ulteriore acquisto di latte nelle more che venga modi-
ficato l'accordo sulla materia;
- di effettuare i pagamenti a copertura della spesa di compe-
ra dell'anno 1993 pari a L. 11.344.351 (= (undicimilione-
trodiciquattromilaquattrocentoquarantotto) e riduzione del debi-

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **08/agosto/1994**
Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del
Resa esecutiva il **08.09.94** dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia a condi-
zione...., con atto prot. n.8039 - Vedi del. n.298/94.

CAPO AREA
DIREZIONE GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 8/agosto/1994

N. di protocollo 1641/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 27 luglio e 3/agosto 1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

162 - 163 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 -
175 - 178.- 164.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

P.R. -
8.8.94



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

8/agosto/1994

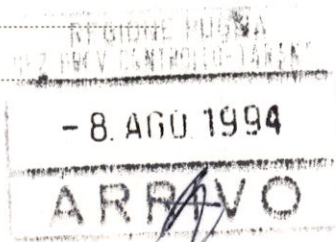
Taranto,

N. di protocollo 1440/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO



Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate. Le stesse, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n.162 del 27/07/94 - "Disdetta Accordo Aziendale 26/2/72 - Scatti di anzianità - Autorizzazione alla trattativa con le OO.SS. per la stipula di un Accordo sostitutivo della distribuzione del latte e liquidazione fatture arretrate".
- Del. n.163 del 27/07/94 - "Autorizzazione al rimborso delle marche per vidimazione annuale patenti di guida ai dipendenti aventi diritto".
- Del. n.166 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 132 del 23/6/94".
- Del. n.167 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 133 del 23/6/94".
- Del. n.168 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 134 del 23/06/94".
- Del. n.169 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 135 del 23/6/94".
- Del. n.170 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 136 del 23/6/94".
- Del. n.171 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 138 del 23/6/94".
- Del. n.172 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 140 del 23/6/94".
- Del. n.173 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 141 del 23/6/94".
- Del. n.174 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 142 del 28/6/94".
- Del. n.175 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 143 del 28/6/94".
- Del. n.176 del 03/08/94 - "Integrazione della deliberazione n. 165 del 27/luglio/1994 riguardante istituzione posti a stralcio nuova Pianta Organica".
- Del. n.177 del 03/08/94 - "Nuovo sistema tariffario - Integrazione deliberazione n.38/94 - Determinazione corrispettivi a carico Amministrazione Comunale per integrazione tariffe e per servizi a carattere sociale".
- Del. n.178 del 03/08/94 - "Reperibilità Direttore di Esercizio - Attribuzione telefono cellulare".

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

ACCORDO DEL 26 FEBBRAIO 1972



Il giorno 26 del mese di Febbraio dell'anno 1972 in prosieguo di altre 8 (otto) riunioni tenutesi nei mesi di Gennaio e Febbraio 1972 si sono riuniti presso la sede dell'A.M.A.T.:

- per l'Azienda:

- Prof. Domenico	INDELLICATI	- Commissario Delegato
- Ing. Antonio	ABBATANGELO	- Direttore di Esercizio
- Sig. Luigi	MANCINI	- Consigliere A.M.A.T.

assistiti dai tecnici dell'Azienda:

- Sig. Giuseppe	FERRANTE
- Sig. Francesco	PUCCI

presenziava per l'Amministrazione Comunale l'Assessore alle Municipalizzate Rag. Luigi FESTINANTE. -
e le Organizzazioni Sindacali:

C.G.I.L. - rappresentata dal:

- Sig. Michele	BRAIO	- Segretario Aziendale
----------------	-------	------------------------

assistito dai membri sindacali dei lavoratori:

- Sig. Raffaele	IACATENA
- Sig. Alessandro	MAGGIO
- Sig. Francesco	ONORATO

C.I.S.L. - rappresentata dal:

- Sig. Francesco	FERRANTE	- Segretario Aziendale
------------------	----------	------------------------

assistito dai membri sindacali dei lavoratori:

- Sig. Giuseppe	BASILE
- Sig. Giuseppe	CARRIERI
- Sig. Giovanni	CASO

U.I.L. - rappresentata dal:

- Sig. Giovanni	MONTANARO	- Segretario Aziendale
-----------------	-----------	------------------------

assistito dai membri sindacali dei lavoratori:

- Sig. Cosimo	FUSCO
- Sig. Alfredo	GIORGINO

per discutere in merito alle proposte formulate dai Sindacati.

Dopo ampia discussione si è convenuto quanto segue:

I) - Sul punto concernente le Competenze Accessorie si sono stabilite le seguenti tabelle percentuali sui minimi tabellari e con le seguenti decorrenze:

./.



Cat.	dal 1/3/1972	dal 1/1/1973	dal 1/1/74
B ₂	39	44	49
B ₁	39	45	50
B	40	46	51
B ₅	40	47	52
B ₂	41	48	53
B ₁	41	49	55
Ba	41	49	55
B	41	50	56
Ba	41	50	57
B	41	50	59
B	42	51	59
A	42	51	59

- 2) - Sul punto concernente la regolamentazione degli "Scatti biennali di anzianità" si stabilisce che dopo l'attribuzione degli scatti biennali rivenienti dagli Accordi Nazionali, saranno attribuiti scatti biennali in misura del 2,50% ed in numero illimitato sino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in quiescenza.

Inoltre, a riforma del punto 9) dell'Accordo Aziendale del 19/6/1965 si stabilisce di attribuire ai lavoratori che abbiano raggiunto il 58° anno di età, due scatti paga nella misura del 5%.

- 3) - Sul punto concernente "l'indennità oraria Agente unico" e "Guidatori autosnodati" si stabilisce di aumentare l'indennità oraria da £. 60 (sessanta) a £. 120 (centoventi). Inoltre agli stessi agenti fermo restando il principio della giornata di lavoro di ore 6,30, il turno di lavoro viene ridotto da 6,30 a ore 6.
- 4) - Sul punto concernente "l'Indennità di Buonuscita" si stabilisce che le integrazioni di 10 (dieci) giorni e 5 (cinque) giorni previste dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 20/3/1964, verranno corrisposte nella misura del 50% quando le frazioni di anno non sono superiori a 6 (sei) mesi, mentre verranno corrisposte per intero quando le frazioni stesse saranno superiori a 6 (sei) mesi.
- 5) - Sul punto concernente il riconoscimento di mezza giornata di ferie nelle giornate semifestive, indicate nell'Accordo Azienda

./.



le del 19/11/1970, si stabilisce che detto beneficio viene esteso a tutte le categorie dei Lavoratori.

- 6) - Per l'attribuzione del maggior biennio di anzianità, a tutti gli effetti giuridici per gli agenti invalidi del lavoro, previsto dall'art.16 dell'Accordo Aziendale del 16/11/1962 si stabilisce che "Invalido del Lavoro" è riconosciuto tale quando la capacità lavorativa è ridotta del 33,33%.
- 7) - Sul punto concernente il "Congedo Matrimoniale" si stabilisce che l'Azienda attribuirà a tutti gli agenti che contrarranno matrimonio, un numero di giornate di congedo pari a quello corrisposto dall'I.N.P.S.--. Inoltre, viene stabilito il "Congedo per lutto" nella misura di 4 (quattro) giornate per gli agenti colpiti da lutto per morte del coniuge, dei figli o dei genitori.
- 8) - Sul punto concernente la "Massa Vestiario" si stabilisce che l'onere a carico del personale viene ridotto dal 30% al 15%. Inoltre, si conviene che la scelta e la confezione dei capi di vestiario verrà stabilita da una Commissione paritetica formata da rappresentanti dell'Azienda e da rappresentanti dei Lavoratori.
- 9) - Sul punto concernente la "Cassa di Soccorso", dal 1° luglio 1971 e fino alla emanazione del "Decreto" da parte delle competenti Autorità per la istituzione della nuova Cassa di Soccorso A.M.A.T., si stabilisce, considerato che tale carenza ha portato ad un peggioramento della gestione, che la percentuale del disavanzo a carico del lavoratore viene ridotta dal 30% al 15% prendendo come base il disavanzo riscontrato nello anno 1970 e rapportato però al numero degli attuali agenti in servizio. Mentre, successivamente alla emanazione del predetto decreto il disavanzo viene stabilito nella misura del 15% a carico del lavoratore calcolato sulla base delle risultanze di gestione.
- 10) - Assistenza legale penale.
Per gli agenti sottoposti a procedimento penale per fatti rivenienti dall'espletamento delle loro funzioni si conviene che l'Azienda prenderà a proprio carico le spese per la difesa penale previo esame da parte della "Commissione Amministratrice e dell'Ufficio Legale" dei fatti stessi deliberandone la partecipazione o meno.
Si precisa che per fatti derivanti da incidenti stradali la Azienda assumerà comunque l'assistenza legale in sede penale.
- II) - Commissione paritetica accertamenti sinistri.
Si conviene di istituire una "Commissione paritetica" con rap

./.



presentanti dell'Azienda e dei lavoratori per l'accertamento dei sinistri colposi e per l'addebito di eventuali danni.

12) Apprendistato.

Ritenuto necessario di formare nuove leve di lavoratori nel "Reparto Officina" si conviene riistituire nell'ambito della Azienda l'Apprendistato, con l'impiego da parte dell'Azienda medesima di procedere alla immediata assunzione dei giovani già avviati al lavoro alla ex S.T.A.T. da parte dell'Ufficio Collocamento di Taranto e ancora in attesa di assunzione.

La decorrenza del presente Accordo viene fissata, dal 1/Gen-
naio /1972 per i punti 2), 5), 6), e 10); - dal 1/marzo/1972 per i
punti 3), 7), 8), 11), e 12); - dal 1/luglio/1971 per il punto 4).

A conclusione del presente verbale e nella considerazione
che i lavoratori per il raggiungimento dell'Accordo che testè vie-
ne sottoscritto si sono protratti per oltre 3 (tre) mesi, si con-
viene di attribuire a tutto il personale un premio "una tantum"
nella misura di £.30.000.= pro-capite e da corrispondere entro il
mese di Marzo 1972.

N.B.) Al punto 10) si aggiunge:

L'Agente, sarà tenuto a rimborsare alla Azienda le eventual-
li spese di giudizio che verranno liquidate in suo favore a chiu-
sura della lite.

NOTA A VERBALE

Il presente Accordo troverà applicazione in tutti i suoi
aspetti, allorquando, a seguito della opportuna valutazione, da
parte dell'Amministrazione Comunale di Taranto, saranno state
adottate le relative deliberazioni, le quali valgano a porre
l'A.M.A.T. in grado di fronteggiare gli oneri derivanti dall'Ac-
cordo medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. ANTONIO ABBATANGELO)

L'AZIENDA
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. DOMENICO INDELLICATI)

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Carli
Quarab
Allegri
Castellani
Luciani
Truani
Giuffrè
Bozzi
Carli
Truani

Indelicati
Giuffrè
Luciani

Taranto, 11 29/10/1970



VERBALE DI RIUNIONE N°6

L'anno 1970 del mese di Ottobre il giorno 5 alle ore 11.30 si è riunita la Commissione Interna componenti - SCAFA Sergio - CONTE Cosimo - LAFRATTA Vittorio - MAGGIO Alessandro - PUGLIESE Vincenzo, con il Direttore di Esercizio Avv. Mario CALZOLARO per discutere i punti relativi alla richiesta della C.I. con lettera del 10/9/1970.

Dopo ampia e serena discussione si decide quanto segue:

- Al punto 1° - preso atto della documentazione esistente nella cartella personale dell'agente DE GIORGI Cosimo, allo stesso viene riconosciuto ai soli fini giuridici la qualifica di operaio di 1° classe scelto a decorrere dal 25 gennaio 1968.
- Al punto 2° - per gli agenti Danese Emanuele - Battista Paolo e LEZZA Leonardo si conviene di attribuire agli stessi le funzioni di Capo Operaio di 2° classe a partire dal 1/10/1970.
- Al punto 3° - gli agenti MASTROPIERRO Cosimo e SIMONETTI Angelo - ELIA G. Battista - FORTEGUERRA Antonio - CARRIERI Angelo - CITRINITI Giuseppe - PAURINI Francesco ai suddetti agenti viene riconosciuta la qualifica appartenente alla classe 7° in virtù degli accordi Aziendali 16/11/1962 e 25/6/1965.
- Al punto 4° - per gli agenti FRASCELLA Angelo e ZITO Cosimo fermo restando l'anzianità di Operaio di 1° classe scelto rispettivamente dal 1° marzo 1966 e dal 1° febbraio 1966 viene riconosciuta ai fini economici il trattamento della classe 7° avendo superato all'epoca i 7 anni di effettivo servizio nella qualifica di autista di linea. Il passaggio al reparto Officina fu decisa dalla Direzione di Esercizio.
- Al punto 5° - per gli agenti DIAMACCO Nicola e PIGNATELLI Vincenzo si conviene di attribuire agli stessi le f.f. ad

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. M.' or similar, located at the bottom left of the page.

./.



operaio provetto a decorrere dal 1/10/1970.

- Al punto 6° - per il posto vacante Sorvegliante puliteri non viene posto il problema in quante non esiste la vacanza di posto.
- Al punto 7° - per l'agente CESPITES Antonio il Direttore di Esercizio si riserva di apprefondire il problema e lo rimanda alla prossima riunione.
- Al punto 8° - per gli agenti MANCO Carmine - D'AGOSTINO Gabriele e VARESE Francesco il Direttore di Esercizio accoglie nella sostanza la loro richiesta riservandosi di comunicare gli effettivi periodi in cui gli stessi hanno svolto le effettive mansioni di esattori.
- Al punto 9° - per gli agenti LOSITO Onofrio e ZIZZARI Francesco si conviene di attribuire le funzioni rispettivamente di Segretario di 2° classe e Segretario di 3° classe con decorrenza 1°/10/1970, mentre per gli agenti STANISCI Giovanni e GILBERTO Giuseppe il Direttore di Esercizio non accetta la richiesta degli stessi per assenza di lettera scritta relativa al periodo di anzianità da loro pretesa da parte dell'Azienda.
- Al punto 10° - si conviene di dare ai fattorini una penna al mese ed aggiornamento pinse come da richiesta.
- Al punto 11° - per i servizi igienici il Direttore di Esercizio ritiene di aver esaudito la richiesta della C.I. avendo fatto già ripristinare i detti servizi.

La riunione aggiornata al 29/10/70 riprende con seguito di richieste da parte della C.I. come da lettera della stessa del 24/10/1970.

- Al punto 1° - si conviene che le qualifiche attualmente non esistenti e previste dalla legge 6/8/954, n.858 saranno regolate con il nuovo organico, in attesa di tanto la Direzione di Esercizio provvederà in un accordo con la C.I. alla copertura provvisoria.

NELLE VARIE

- 1) - Per la richiesta di rivedere le punizioni inflitte agli agenti dal 1° agosto a tutt'oggi, la Direzione di Esercizio demanda tale incarico ai vari Capi Servizi di discuterne con la C.I.-

./.



- 3 -
- 2) - Si conviene per facilitare domande di licenza per il personale in servizio, di lasciare il blicchetto di detto in portineria.
 - 3) - Per gli agenti provenienti dalla S.A.T. la Direzione di Esercizio s'impegna di apprefendere tale richiesta.
 - 4) - Per l'agente SCIALPI Egidio la Direzione di Esercizio non può accettare la richiesta dalle stesse viste il parere negativo della visita Collegiale alla quale è statp sottoposto.
 - 5) - Per gli agenti CANITANO Domenico e MANCO Vitorio la Direzione di Esercizio domanda all'apposita Commissione già costituita di esaminare il caso.
 - 6) - Si conviene di assegnare spettanza latte come altri reparti al reparto Comunisti.
 - 7) - Per la richiesta dell'ampliamento piazzale per la sosta delle macchine private degli agenti la Direzione di Esercizio s'impegna ad interessare gli organi competenti per la risoluzione del caso.
 - 8) - Per la richiesta della copertura dalle intemperie il reparto officina (buche), la Direzione di Esercizio vedrà nei termini accettabili e di provvisoria sanatoria a rivedere tale problema,-
 - 9) - Per la richiesta da parte della C.I. per definire opposizioni da parte degli agenti alle note caratteristiche, la Direzione di Esercizio risponderà ai svari agenti nel termine di 48 ore.
 - 10) - Per l'agente GRECO Cosimo, la Direzione di Esercizio domanda all'apposita Commissione già costituita di esaminare il caso.
 - 11) - Per il caso LATINI Cosimo, la Direzione di Esercizio domanda il caso al Capo Servizio del suo reparto.
 - 12) - Si conviene di attribuire all'agente Controllore BUONOMO Cosimo il grado superiore come da sua richiesta ai fini economici dal marzo 962 al novembre 962.

PER LA COMMISSIONE INTERNA
(Il Segretario)

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Avv. Mario CALZOLARO)



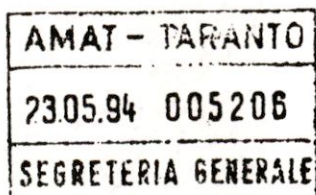
FEDERTRASPORTI

PRESIDENTE
DIRETTORE
DR. MEMENTI



Roma, 18 maggio 1994

Circ. n. 64/SI



AI SIGG. PRESIDENTI E
AI SIGG. DIRETTORI
DELLE AZIENDE E DEGLI
ENTI ASSOCIATI

e, p.c.

AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO FEDERTRASPORTI

ALLA CISEL
ALLE CISEL REGIONALI
ALLE FEDERAZIONI CONSORELLE

LORO SEDI

OGGETTO: Riunione con aziende del giorno 1.6.1994 sul tema della disdettabilità degli accordi aziendali

In questi ultimi tempi e' stata di frequente posta alla Federazione la questione della disdettabilità degli accordi aziendali e delle relative implicazioni sul piano giuridico anche alla luce della recente, innovativa, giurisprudenza in materia.

E' stato quindi effettuato un primo esame sull'argomento con il contributo qualificato di alcuni legali e di tecnici delle aziende.

Si ritiene quindi utile fornire un primo contributo sul tema, che non ha la pretesa di essere esaustivo, ma che è finalizzato a consentire alle Aziende una prima valutazione in merito al problema specifico, dal punto di vista delle implicazioni giuridiche e delle conseguenze che l'eventuale disdetta degli accordi aziendali può comportare.

Per una analisi sistematica del complesso problema devono essere richiamate due importanti decisioni, una la n.4507/93 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, in tema di accordi aziendali e l'altra, la n.6030/93 della Sezione Unite Civili in tema di "parità di trattamento".

In particolare la sentenza 4507/93, confermata anche dalla meno significativa 6408/93, afferma la legittimità della disdetta di un contratto aziendale ad opera di una delle parti firmatarie quando il contratto stesso non preveda un termine di scadenza.

La Cassazione afferma che ai contratti collettivi post-corporativi rientranti, in quanto tali, nell'area dell'autonomia privata, non e' applicabile la disciplina prevista dal c.c. per i contratti corporativi ed in particolare l'art.2071, ultimo comma, circa l'obbligo di determinare la durata del contratto.

Viene quindi riconosciuta la possibilità di contratti collettivi stipulati senza l'indicazione della loro scadenza.

FEDERAZIONE NAZIONALE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

La disdetta, al contrario, deve essere concepita per quello che è vale a dire la manifestazione unilaterale di una parte che intende svincolarsi da un contratto a prestazioni corrispettive.

Si ritiene qui opportuno prevedere le diverse ipotesi di contratti aziendali fornendo delle indicazioni e degli orientamenti di massima per ciascuno:

a) contratti integrativi aziendali, i quali possono avere un termine e quindi sono disdettabili da una delle parti alla loro naturale scadenza oppure ed è il caso di specie, non avere un termine ed allora sono comunque disdettabili purché con un congruo preavviso e purché, trascorso lo stesso, si applichi una nuova normativa in sostituzione della precedente;

b) contratti integrativi scaduti, disdettabili e che, di fatto, continuano ad avere efficacia: in questo caso la circostanza di una protrazione della efficacia può normalmente dipendere da una contestuale trattativa tra le parti per giungere ad una nuova situazione. Nel caso contrario in cui il contratto aziendale è scaduto e disdettabile ma non si è ancora aperta una trattativa per il nuovo contratto ci si può trovare in una situazione che, come è intuibile a lungo andare crea problemi di natura gestionale, organizzativa oltre che giuridica;

c) contratti integrativi aziendali di "tipo necessario" cioè quei contratti aziendali su materie direttamente rinviate dal ccnl. In questo caso se il contratto aziendale non ha scadenza questa, come noto, si identifica con quella del ccnl;

d) accordi di produttività da valutare caso per caso soprattutto in relazione alla circostanza che la prestazione sia associata ad un corrispettivo;

e) accordi aziendali per la concessione dei permessi sindacali; anche tali accordi si ritengono normalmente disdettabili, considerato che, nel caso specifico, destinatarie non sono i lavoratori ma le organizzazioni sindacali. In questo caso la possibile disdettabilità di tali accordi dovrà essere valutata in relazione alla eventuale conclusione della trattativa nazionale sulle r.s.u;

Occorre, sempre a proposito della disdetta, chiarire un duplice profilo e cioè che mentre dal punto di vista civilistico e cioè nei confronti della controparte non sussiste l'obbligo di motivazione, dal punto di vista interno poiché incombe alla Commissione Amministratrice approvare il contratto aziendale spetterà allo stesso organo deliberare la disdetta fornendo le indicazioni in merito alle ragioni che inducono a tale provvedimento.

A tal fine può essere anche fatto un riferimento di massima ai piani di risanamento evitando peraltro un puntuale e troppo stringente collegamento atteso come è noto che la normativa che li disciplina è ancora oggi oggetto di variazioni in merito ai tempi, ai modi ed ai contenuti degli stessi.

Circa il termine di preavviso della disdetta si reputa congruo un periodo di sei mesi, considerato che la giurisprudenza si è pronunciata favorevolmente anche sui tre mesi ritenendoli congrui.

Ovviamente una volta data la disdetta ed il relativo termine di preavviso occorrerà procedere ad una ricontrattazione degli istituti oggetto della contrattazione disdettabile per introdurre la nuova disciplina con avvertimento che ove ciò non fosse possibile allo spirare del termine di preavviso l'azienda comunque dovrà essere in grado di introdurre tutta una serie di disposizioni organizzative innovative, che nel solco della legge e del contratto nazionale, contenga di fatto la disciplina nuova.

Sotto questo profilo e a sottolineare l'importanza della "ricontrattazione degli istituti" valgono le considerazioni che in assenza di questa si possono porre problemi di natura giuridica, organizzativa e sistematica oltre che ad intuibili riflessi sulle relazioni sindacali.

In questi casi la mancata indicazione del termine non implica, secondo il giudice, che gli effetti del contratto durino illimitatamente nel tempo atteso che, in sintonia con il principio di buona fede ex art.1375 c.c., deve essere riconosciuto alle parti la possibilità di far cessare l'efficacia del contratto previa una congrua disdetta, nel caso di specie valutata in tre mesi, anche in mancanza di una espressa previsione.

In tale ipotesi la circostanza che l'art. 1373 cod. civ. nulla disponga per l'ipotesi in cui nel contratto manchi la previsione pattizia di recesso, ad avviso della Corte non può significare che tale facoltà sia esclusa essendo, al contrario, insita nello stesso schema di contratto.

La sentenza n. 6030/93 delle Sezioni Unite, riformando radicalmente gli orientamenti della giurisprudenza in materia di parità di trattamento, afferma che ne' l'art.36 ne' l'art.41 della Costituzione sono idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi lo stesso trattamento di inquadramento e retributivo.

Conclude il giudice che in mancanza di un principio di parità di trattamento non può ritenersi nulla, per contrasto con norma imperativa o con un principio di ordine pubblico, la clausola di diverso trattamento di inquadramento e/o retributivo a parità di mansioni, prevista da un contratto collettivo.

E' peraltro preclusa al giudice di merito la valutazione della razionalità del fatto in quanto tale valutazione sarebbe lesiva dell'autonomia contrattuale.

Da quanto sopra discende che, una volta disdetto l'accordo aziendale, lo stesso, per le previsioni ivi contenute proprio perché oggetto di recesso, non va applicato a tutti coloro che vengano assunti dopo la manifestazione di volontà di recedere, i quali neoassunti possono vedersi applicato un trattamento complessivo inferiore a quello previsto per i colleghi già in servizio, pure a parità di mansioni espletate.

Come si vede il principio sancito dalle Sezioni Unite Civili è di portata generale ma si presta a tutta una serie di applicazioni - particolarmente significativi per la tematica ora affrontata -.

Occorre richiamare l'attenzione delle Aziende Associate sulla circostanza d'altro canto intuibile e ben nota alle stesse che i principi ora esposti essendo il prodotto di interpretazioni giurisprudenziali, seppure autorevolissime, e non di principi legislativi automatici, possono essere oggetto di evoluzione e/o involuzione, il che deve indurre le Aziende a valutare la complessa materia introducendo anche nella valutazione una doverosa dose di alea.

* * *

Ricostruiti per estrema sintesi gli orientamenti di giurisprudenza che interessano la questione, si possono ora indicare, sempre per estrema sintesi, le diverse ipotesi e le diverse situazioni che si possono presentare a livello aziendale sempre al fine di fornire un quadro completo in tema di disdetta degli accordi.

Occorre inizialmente sgombrare il campo dall'equivoco in cui le Aziende potrebbero cadere procedendo ad una disdetta dei contratti ai sensi dell'art.1467 c.c., cosiddetto recesso per eccessiva onerosità del contratto.

Tale ipotesi comporterebbe poi un onere probatorio sull'effettivo presupposto della eccessiva onerosità del contratto riconducibile ad avvenimenti straordinari ed imprevedibili, consentirebbe inoltre la cosiddetta reductio ad equitatem senza portare alcun vantaggio alla parte disdetta.

Per quanto riguarda il personale dipendente neoassunto si è già detto che la disdetta determina l'inapplicabilità allo stesso degli istituti oggetto della disdetta dovendosi evidentemente evidenziare nella lettera di nomina che il trattamento applicato sarà quello rinveniente dalla legge, dal ccnl e da quella eventuale parte degli accordi aziendali non oggetto di disdetta.

* * *

Quanto sopra induce a ritenere che la materia oggi affrontata, seppure di portata generale non può che essere oggetto di studio, valutazioni ed analisi di stretta pertinenza generale dovendosi segnalare la necessità di una intelligente ed attenta valutazione dell'azienda circa:

- 1) la opportunità di percorrere tale via;
- 2) la misurazione del grado di realizzabilità nel contesto reale delle relazioni sindacali aziendali;
- 3) la scelta ponderata delle norme che si vogliono disdettare;
- 4) la definizione del nuovo quadro normativo di riferimento che si viene a determinare;

Va inoltre valutato se la scelta della disdetta possa diventare, anche come solo effetto annuncio, una positiva azione di pressione nei confronti delle OO.SS. con l'obiettivo determinato di conseguire il superamento dell'accordo messo in discussione.

* * *

La Federtrasporti invita pertanto le aziende associate ad una prima riflessione sulla tematica esposta e all'eventuale predisposizione di quesiti ed osservazioni che saranno oggetto di un più approfondito esame nel corso di una riunione tecnica che si terrà a Roma il giorno 1.6.1994 alle ore 10.00 presso l'Hotel Cicerone, Via Cicerone.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Dott. ssa Maria Fiorella Monetti)

IL PRESIDENTE
(Avv. Felice Cecchi)





A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Teodora Merenti)

Maria Teodora Merenti

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

AMAT - TARANTO
21.09.94 009093
SEGRETARIA GENERALE

- 1 -

Vista la deliberazione della Commissione Amministratrice di Taranto N. 162/94;

Visto l'esposto fatto pervenire, in data 12.7.1994, da parte di dieci Consiglieri Comunali di Taranto, i quali hanno rappresentato una situazione di incompatibilità ed una violazione di legalità nella quale versano il Sindaco del Comune ed il Dott. Eduardo Muriano Vice Presidente della Commissione Amministratrice dell'AMAT, legati tra loro da un rapporto di affinità di secondo grado;

Accertato che non risulta formalmente neppure comunicato a questa Sezione alcun atto presupposto di natura monocratica, relativo alla norma del prefato componente del citato Organo Collegiale da parte del Sindaco del menzionato Comune, mentre è stata sottoposta a controllo la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n.7 del 14.1.1994, concernente la "definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni", vistata per presa d'atto da parte di questa medesima Sezione in seduta del 10.2.1994 al n.1064;

Richiamato il consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale:

- "l'annullamento dell'atto di nomina di un organo non travolge di per sé la generalità degli atti da questo anteriormente compiuti, ma solo quelli riguardando ai quali l'illegittimità della costituzione dell'organo sia stata dedotta come motivo di invalidità derivata, mediante un rituale ricorso; in tal senso, i vizi relativi alla costituzione dell'organo hanno, sugli atti di questo, effetto "invalidante" e non "caducante" (cfr. Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, 29 febbraio 1992, n.4);
- "il giudice amministrativo non può pronunciare in ordine alla illegittimità derivata di un atto, allorché non sia stato impugnato e, conseguentemente, non sia stata dichiarata l'illegittimità dell'atto presupposto viziante" (cfr. Consiglio di Stato - Sez.IV - 1° giugno 1992, n.572);
- "l'onere di impugnare anche l'atto presupposto si ha solo quando si intenda far valere un'illegittimità da esso derivata (cfr. Consiglio Giustizia Amministrativa Sicilia - Sez.giurisdizionale, 24.3.1993, n.148);

Ritenuto che il surriferito orientamento giurisprudenziale non può non essere esteso anche all'attività di controllo di competenza di questa Sezione, istituzionalmente limitata all'esame di legittimità della deliberazione di che trattasi, tanto più che non risulta annullato l'atto presupposto di nomina del componente della suddetta Azienda, che ha partecipato all'adozione di tale deliberazione né in sede giurisdizionale, né in via di autotutela da parte dello stesso Organo monocratico che ha provveduto alla nomina stessa, pur apparendo - prima facie - tale atto presupposto viziato di illegittimità per violazione degli indirizzi stabiliti con deliberazione consiliare n.7/1994, innanzi richiamata;

VISTA la legge 10.2.1953, n.62;

VISTA la L.R.4.5.1985, n.25;

VISTA la legge 8.6.1990, n.142;

P R E N D E A T T O

della deliberazione richiamata in premessa, subordinatamente all'avvenuto accertamento, da parte del competente Consiglio Comunale di Taranto, nell'ambito dei

REGIONE PUGLIA

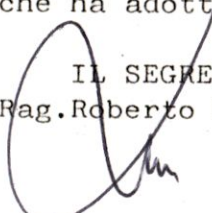
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

- 2 -

suoi istituzionali poteri di indirizzo e di controllo, della legittimità dell'atto presupposto - non soggetto a controllo, nè formalmente comunicato a questa Sezione - relativo alla nomina dei componenti dell'Organo Collegiale, che ha adottato la deliberazione de qua.

IL SEGRETARIO

Rag. Roberto FISCHETTI



IL PRESIDENTE

F.TO PROF. AVV. D. RANA





A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Disdetta Accordo Aziendale 26/02/1972 - Scatti di anzianità.
Autorizzazione alla trattativa con le OO.SS. per la stipula
di un Accordo sostitutivo della distribuzione del latte e li
quidazione fatture arretrate.**

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **27 (ventisette)**

del mese di **L u g l i o**, alle ore **09.00** in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 2. Giuseppe ALTAMURA | 3. Pasquale BARNABA' (a.g.) |
| 4. Bruno COSTONE | 5. Eduardo MURIANO |
| 6. Daniele POTI' | 7. Domenico VILLANO |

MEMBRI SUPPLEMENTI

- | | |
|---|-----------------------------|
| 8. Maria Teresa CONTE (con diritto a voto) | 9. Luigi POSTIGLIONE |
|---|-----------------------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTO l'Accordo Aziendale 26/febbraio/1972, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante, che al punto 2) prevedeva l'attribuzione ai dipendenti di scatti di anzianità biennali del 2,5 % in numero illimitato, in aggiunta a quelli previsti dal Contratto nazionale nonchè di due scatti del 5% al raggiungimento del 58° anno di età;**

- VISTO che l'Accordo suddetto non è stato disdettato ed è quindi tuttora in vigore;
- ATTESO che già il C.C.N.L. autoferrotramvieri 23/07/1976, allo art. 2, riservava all'area nazionale l'istituto degli aumenti periodici di anzianità;
- ATTESO che successivamente il C.C.N.L. 12/03/1980, all'art.5, prevedeva un meccanismo per il "superamento e trasformazione dei trattamenti introdotti aziendalmente in difformità e/o in eccedenza rispetto al trattamento nazionale" che avrebbe dovuto eliminare completamente questo particolare trattamento in vigore presso l'AMAT;
- ATTESO che nel 1980, in applicazione del suddetto CCNL 1980, la AMAT procedette al congelamento dell'entità dello scatto di anzianità aggiuntivo, rapportandolo alla retribuzione del dicembre 1979, ma lasciando, però, illimitato il numero degli scatti;
- ATTESO, altresì, che il suddetto accordo si applica solo agli agenti che erano già in servizio alla data del 31/12/1979;
- RITENUTO di dover procedere alla disdetta dell'Accordo 26/2/1972 in quanto in contrasto con il contratto nazionale di categoria, ed in particolare con l'art. 2 dell'Accordo Nazionale 12/7/1985 che riserva questo istituto all'area nazionale;
- VISTA la circolare FederTrasporti n. 64/SI del 18/05/1994 sulla disdettabilità degli accordi aziendali, che si allega alla presente;
- RITENUTO quindi disdettabile l'accordo in questione, per la parte riguardante gli scatti di anzianità illimitati e i due scatti al 58° anno, con un preavviso di sei mesi venendosi così a determinare la cessazione di ogni effetto a decorrere dal 180° giorno successivo alla data della disdetta, subordinata all'esecutività della presente delibera;
- RITENUTO invece che l'accordo è ancora applicabile, agli aventi diritto come sopra individuati e cioè agli agenti che erano già in servizio alla data del 31/12/1979, a coloro che hanno maturato o matureranno il diritto entro i sei mesi di comporta;
- RITENUTO, quindi, di poter inviare alle OO.SS. la disdetta dell'accordo in questione subito dopo che la presente delibera sia divenuta esecutiva;
- ATTESO inoltre che, fin da epoca precedente al 5/10/1970, data in cui è stato redatto il verbale di riunione che si allega e da cui risulta l'estensione della "spettanza latte" al reparto gom misti, viene effettuata in Azienda la distribuzione di 1/4 di litro di latte al giorno agli aventi diritto (come da elenco allegato) presenti in servizio;
- ATTESO che con nota n. 1752/93 l'AMAT richiedeva un parere provveritate alla U.S.L. TA/4 sulle supposte proprietà disintossicanti del latte e che la USL ha risposto con nota n. 629 del 30/5/1994 affermando non solo che il latte non ha alcun effetto di sintossicante, ma che anzi favorisce l'assorbimento di molte sostanze fra cui il piombo, per cui è addirittura controindicato;
- CONSIDERATO quindi che è opportuno disciplinare diversamente questo istituto contrattuale ed in particolare che l'obiettivo è quello di trasformarlo in una indennità monetaria da inserire in busta paga assoggettandolo ad IRPEF e contributi di legge;
- CHE a tal fine è indispensabile giungere con le OO.SS. ad un accordo sulla materia;

- ATTESO, infine, che, nelle more che l'istituto latte sia monetizzato, resta in vigore la precedente regolamentazione e quindi deve essere continuata la distribuzione del latte;
- CHE in particolare bisogna procedere al pagamento delle fatture mensili emesse dalla TA.LAT. SpA nel periodo dal 30/06/1993 al 30/06/1994, in quanto facenti parte a tutti gli effetti degli oneri del personale;
- ATTESO che l'importo complessivo da liquidare per l'acquisto del latte è di f.23.043.187.=, I.V.A. compresa, e trova copertura per la parte di competenza nel bilancio preventivo 1994 alla voce "Latte, benzina e varie" del Mastro "Spese per acquisti di esercizio";
- ATTESO che il giorno 25/07 u.s. il Direttore di Esercizio ing. LUCIBELLO ha avuto in Roma un colloquio con il Direttore Generale della FederTrasporti, avv. Guido DEL MESE, a cui ha prospettato le questioni su riportate ottenendone un parere positivo sul metodo di portarla a soluzione come sopra descritto;
- VISTO il bilancio preventivo 1994;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04/10/1986;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di disdettare l'Accordo Aziendale del 26/02/1972 per la parte riguardante gli scatti d'anzianità con cessazione di ogni suo effetto sei mesi dopo la data della disdetta;
- di invitare le OO.SS. ad una rivisitazione della materia inerente la distribuzione del latte, con l'obiettivo di monetizzarla ed inserire la relativa indennità nella busta paga degli aventi diritto;
- di procedere al pagamento delle fatture relative all'acquisto del latte dal 30/06/1993 al 30/06/1994, autorizzando nel frattempo l'ulteriore acquisto di latte nelle more che venga modificato l'accordo sulla materia;
- di effettuare i pagamenti a copertura della spesa di competenza dell'anno 1993 pari a f. 11.344.351.= (undicimilionitrecentoquarantaquattromilatrecentocinquantuno) a riduzione dei debiti verso fornitori risultanti dal passivo della situazione patrimoniale del bilancio consuntivo dell'esercizio 1993;
- di far gravare la spesa di competenza dell'anno 1994 pari a f.11.698.836.= (undicimilioniseicentonovantottomilaottocentotrentasei) sul bilancio dello stesso esercizio con imputazione alla voce "Latte, benzina e varie" del Mastro "Spese per acquisti di esercizio".-

IL SEGRETARIO

F/to : dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo M A S I)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

Mene *Fabiola* *Menenti*

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 8039 - 8 SET. 1994

La Commissione, nella seduta del
prende atto *(vedi istruzione allegata)*
- 9 SET. 1994
Taranto, li

f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

8/agosto/1994

Taranto,

N. di protocollo 1440/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

- 8. AGO. 1994

T A R A N T O

ARRIVO

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate. Le stesse, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n.162 del 27/07/94 - "Disdetta Accordo Aziendale 26/2/72 - Scatti di anzianità - Autorizzazione alla trattativa con le OO.SS. per la stipula di un Accordo sostitutivo della distribuzione del latte e liquidazione fatture arretrate".
- Del. n.163 del 27/07/94 - "Autorizzazione al rimborso delle marche per vidimazione annuale patenti di guida ai dipendenti aventi diritto".
- Del. n.166 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 132 del 23/6/94".
- Del. n.167 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 133 del 23/6/94".
- Del. n.168 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 134 del 23/06/94".
- Del. n.169 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 135 del 23/6/94".
- Del. n.170 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 136 del 23/6/94".
- Del. n.171 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 138 del 23/6/94".
- Del. n.172 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 140 del 23/6/94".
- Del. n.173 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 141 del 23/6/94".
- Del. n.174 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 142 del 28/6/94".
- Del. n.175 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 143 del 28/6/94".
- Del. n.176 del 03/08/94 - "Integrazione della deliberazione n. 165 del 27/luglio/1994 riguardante istituzione posti a stralcio nuova Pianta Organica".
- Del. n.177 del 03/08/94 - "Nuovo sistema tariffario - Integrazione deliberazione n.38/94 - Determinazione corrispettivi a carico Amministrazione Comunale per integrazione tariffe e per servizi a carattere sociale".
- Del. n.178 del 03/08/94 - "Reperibilità Direttore di Esercizio - Attribuzione telefono cellulare".

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

ACCORDO DEL 26 FEBBRAIO 1972



Il giorno 26 del mese di Febbraio dell'anno 1972 in prosieguo di altre 8 (otto) riunioni tenutesi nei mesi di Gennaio e Febbraio 1972 si sono riuniti presso la sede dell'A.M.A.T.:

- per l'Azienda:

- | | | |
|------------------|-------------|--------------------------|
| - Prof. Domenico | INDELLICATI | - Commissario Delegato |
| - Ing. Antonio | ABBATANGELO | - Direttore di Esercizio |
| - Sig. Luigi | MANCINI | - Consigliere A.M.A.T. |

assistiti dai tecnici dell'Azienda:

- | | |
|------------------|----------|
| - Sig. Giuseppe | FERRANTE |
| - Sig. Francesco | PUCCI |

presenziava per l'Amministrazione Comunale l'Assessore alle Municipalizzate Rag. Luigi FESTINANTE. -
e le Organizzazioni Sindacali:

C.G.I.L. - rappresentata dal:

- | | | |
|----------------|-------|------------------------|
| - Sig. Michele | BRANO | - Segretario Aziendale |
|----------------|-------|------------------------|

assistito dai membri sindacali dei lavoratori:

- | | |
|-------------------|----------|
| - Sig. Raffaele | LACATENA |
| - Sig. Alessandro | MAGGIO |
| - Sig. Francesco | ONORATO |

C.I.S.L. - rappresentata dal:

- | | | |
|------------------|----------|------------------------|
| - Sig. Francesco | FERRANTE | - Segretario Aziendale |
|------------------|----------|------------------------|

assistito dai membri sindacali dei lavoratori:

- | | |
|-----------------|----------|
| - Sig. Giuseppe | BASILE |
| - Sig. Giuseppe | CARRIERI |
| - Sig. Giovanni | CASO |

U.I.L. - rappresentata dal:

- | | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| - Sig. Giovanni | MONTANARO | - Segretario Aziendale |
|-----------------|-----------|------------------------|

assistito dai membri sindacali dei lavoratori:

- | | |
|----------------|----------|
| - Sig. Cosimo | FUSCO |
| - Sig. Alfredo | GIORGINO |

per discutere in merito alle proposte formulate dai Sindacati.

Dopo ampia discussione si è convenuto quanto segue:

- I) - Sul punto concernente le Competenze Accessorie si sono stabilite le seguenti tabelle percentuali sui minimi tabellari e con le seguenti decorrenze:

./.



Cat.	dal 1/3/1972	dal 1/1/1973	dal 1/1/74
B ₂	39	44	49
B ₁	39	45	50
B	40	46	51
D ₃	40	47	52
D ₂	41	48	53
D ₁	41	49	55
Da	41	49	55
D	41	50	56
Ca	41	50	57
C	41	50	59
B	42	51	59
A	42	51	59

- 2) - Sul punto concernente la regolamentazione degli "Scatti biennali di anzianità" si stabilisce che dopo l'attribuzione degli scatti biennali rivenienti dagli Accordi Nazionali, saranno attribuiti scatti biennali in misura del 2,50% ed in numero illimitato sino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in quiescenza.

Inoltre, a riforma del punto 9) dell'Accordo Aziendale del 19/6/1965 si stabilisce di attribuire ai lavoratori che abbiano raggiunto il 58° anno di età, due scatti paga nella misura del 5%.

- 3) - Sul punto concernente "l'indennità oraria Agente unico" e "Guidatori autosnodati" si stabilisce di aumentare l'indennità oraria da £. 60 (sessanta) a £. 120 (centoventi). Inoltre agli stessi agenti fermo restando il principio della giornata di lavoro di ore 6,30, il turno di lavoro viene ridotto da 6,30 a ore 6.
- 4) - Sul punto concernente "l'Indennità di Buonuscita" si stabilisce che le integrazioni di 10 (dieci) giorni e 5 (cinque) giorni previste dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 20/3/1964, verranno corrisposte nella misura del 50% quando le frazioni di anno non sono superiori a 6 (sei) mesi, mentre verranno corrisposte per intero quando le frazioni stesse saranno superiori a 6 (sei) mesi.
- 5) - Sul punto concernente il riconoscimento di mezza giornata di ferie nelle giornate semifestive, indicate nell'Accordo Azienda

./.



le del 19/11/1970, si stabilisce che detto beneficio viene esteso a tutte le categorie dei Lavoratori.

- 6) - Per l'attribuzione del maggior biennio di anzianità, a tutti gli effetti giuridici per gli agenti invalidi del lavoro, previsto dall'art.16 dell'Accordo Aziendale del 16/11/1962 si stabilisce che "Invalido del Lavoro" è riconosciuto tale quando la capacità lavorativa è ridotta del 33,33%.
- 7) - Sul punto concernente il "Congedo Matrimoniale" si stabilisce che l'Azienda attribuirà a tutti gli agenti che contrarranno matrimonio, un numero di giornate di congedo pari a quello corrisposto dall'I.N.P.S.-. Inoltre, viene stabilito il "Congedo per lutto" nella misura di 4 (quattro) giornate per gli agenti colpiti da lutto per morte del coniuge, dei figli o dei genitori.
- 8) - Sul punto concernente la "Massa Vestiario" si stabilisce che l'onere a carico del personale viene ridotto dal 30% al 15%. Inoltre, si conviene che la scelta e la confezione dei capi di vestiario verrà stabilita da una Commissione paritetica formata da rappresentanti dell'Azienda e da rappresentanti dei Lavoratori.
- 9) - Sul punto concernente la "Cassa di Soccorso", dal 1° luglio 1971 e fino alla emanazione del "Decreto" da parte delle competenti Autorità per la istituzione della nuova Cassa di Soccorso A.M.A.T., si stabilisce, considerato che tale carenza ha portato ad un peggioramento della gestione, che la percentuale del disavanzo a carico del lavoratore viene ridotta dal 30% al 15% prendendo come base il disavanzo riscontrato nello anno 1970 e rapportato però al numero degli attuali agenti in servizio. Mentre, successivamente alla emanazione del predetto decreto il disavanzo viene stabilito nella misura del 15% a carico del lavoratore calcolato sulla base delle risultanze di gestione.

10)- Assistenza legale penale.

Per gli agenti sottoposti a procedimento penale per fatti rivenienti dall'espletamento delle loro funzioni si conviene che l'Azienda prenderà a proprio carico le spese per la difesa penale previo esame da parte della "Commissione Amministratrice e dell'Ufficio Legale" dei fatti stessi deliberandone la partecipazione o meno.

Si precisa che per fatti derivanti da incidenti stradali la Azienda assumerà comunque l'assistenza legale in sede penale.

II)- Commissione paritetica accertamenti sinistri.

Si conviene di istituire una "Commissione paritetica" con rap

./.



presentanti dell'Azienda e dei lavoratori per l'accertamento dei sinistri colposi e per l'addebito di eventuali danni.

12) Apprendistato.

Ritenuto necessario di formare nuove leve di lavoratori nel "Reparto Officina" si conviene riistituire nell'ambito della Azienda l'Apprendistato, con l'impiego da parte dell'Azienda medesima di procedere alla immediata assunzione dei giovani già avviati al lavoro alla ex S.T.A.T. da parte dell'Ufficio Collocamento di Taranto e ancora in attesa di assunzione.

La decorrenza del presente Accordo viene fissata, dal 1/Gen-
naio /1972 per i punti 2), 5), 6), e 10); - dal 1/marzo/1972 per i
punti 3), 7), 8), 11), e 12); - dal 1/luglio/1971 per il punto 4).

A conclusione del presente verbale e nella considerazione
che i lavoratori per il raggiungimento dell'Accordo che testè vie-
ne sottoscritto si sono protratti per oltre 3 (tre) mesi, si con-
viene di attribuire a tutto il personale un premio "una tantum"
nella misura di £.30.000.= pro-capite e da corrispondere entro il
mese di Marzo 1972.

N.B.) Al punto 10) si aggiunge:

L'Agente, sarà tenuto a rimborsare alla Azienda le eventual-
li spese di giudizio che verranno liquidate in suo favore a chiu-
sura della lite.

NOTA A VERBALE

Il presente Accordo troverà applicazione in tutti i suoi
aspetti, allorquando, a seguito della opportuna valutazione, da
parte dell'Amministrazione Comunale di Taranto, saranno state
adottate le relative deliberazioni, le quali valgano a porre
l'A.M.A.T. in grado di fronteggiare gli oneri derivanti dall'Ac-
cordo medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. ANTONIO ABBONDANTELO)

L'AZIENDA
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. DOMENICO INDELLICATI)

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Carabinieri
Quarab
Chiggi's ell
Castellani Rely

Tarant.
Tronca
Giuffrè
Carri
Carri

Montanaro
Giorgio
Euseo

Taranto, lì 29/10/1970



VERBALE DI RIUNIONE N°6

L'anno 1970 del mese di Ottobre il giorno 5 alle ore 11.30 si è riunita la Commissione Interna componenti - SCAFA Sergio - CONTE Cosimo - LAFRATTA Vittorio - MAGGIO Alessandro - PUGLIESE Vincenzo, con il Direttore di Esercizio Avv. Mario CALZOLARO per discutere i punti relativi alla richiesta della C.I. con lettera del 10/9/1970.

Dopo ampia e serena discussione si decide quanto segue:

- Al punto 1° - preso atto della documentazione esistente nella cartella personale dell'agente DE GIORGI Cosimo, allo stesso viene riconosciuto ai soli fini giuridici la qualifica di operaio di 1° classe scelto a decorrere dal 25 gennaio 1968.
- Al punto 2° - per gli agenti Danese Emanuele - Battista Paolo e LEZZA Leonardo si conviene di attribuire agli stessi le funzioni di Capo Operaio di 2° classe a partire dal 1/10/1970.
- Al punto 3° - gli agenti MASTROPIERRO Cosimo e SIMONETTI Angelo - ELIA G. Battista - FORTEGUERRA Antonio - CARRIERI Angelo - CITRINITI Giuseppe - PAURINI Francesco ai suddetti agenti viene riconosciuta la qualifica appartenente alla classe 7° in virtù degli accordi Aziendali 16/11/1962 e 25/6/1965.
- Al punto 4° - per gli agenti FRASCELLA Angelo e ZITO Cosimo fermo restando l'anzianità di Operaio di 1° classe scelto rispettivamente dal 1° marzo 1966 e dal 1° febbraio 1966 viene riconosciuta ai fini economici il trattamento della classe 7° avendo superato all'epoca i 7 anni di effettivo servizio nella qualifica di autista di linea. Il passaggio al reparto Officina su decisione della Direzione di Esercizio.
- Al punto 5° - per gli agenti D'AMMACCO Nicola e PIGNATELLI Vincenzo si conviene di attribuire agli stessi le f.f. ad

./.



operaio provetto a decorrere dal 1/10/1970.

- Al punto 6° - per il posto vacante Sorvegliante puliteri non viene posto il problema in quanto non esiste la vacanza di posto.
- Al punto 7° - per l'agente CESPITES Antonio il Direttore di Esercizio si riserva di apprendere il problema e lo rimanda alla prossima riunione.
- Al punto 8° - per gli agenti MANCO Carmine - D'AGOSTINO Gabriele e VARESE Francesco il Direttore di Esercizio accoglie nella sostanza la loro richiesta riservandosi di comunicare gli effettivi periodi in cui gli stessi hanno svolto le effettive mansioni di esattori.
- Al punto 9° - per gli agenti LOSITO Onofrio e ZIZZARI Francesco si conviene di attribuire le funzioni rispettivamente di Segretario di 2° classe e Segretario di 3° classe con decorrenza 1°/10/1970, mentre per gli agenti STANISCI Giovanni e GILBERTO Giuseppe il Direttore di Esercizio non accetta la richiesta degli stessi per assenza di lettera scritta relativa al periodo di anzianità da loro pretesa da parte dell'Azienda.
- Al punto 10° - si conviene di dare ai fattorini una penna al mese ed aggiornamento pinse come da richiesta.
- Al punto 11° - per i servizi igienici il Direttore di Esercizio ritiene di aver esaudito la richiesta della C.I. avendo fatto già ripristinare i detti servizi.

La riunione aggiornata al 29/10/70 riprende con seguito di richieste da parte della C.I. come da lettera della stessa del 24/10/1970.

- Al punto 1° - si conviene che le qualifiche attualmente non esistenti e previste dalla legge 6/8/954, n. 858 saranno regolate con il nuovo organico, in attesa di tanto la Direzione di Esercizio provvederà in via d'accordo con la C.I. alla copertura provvisoria.

NELLE VARIE

- 1) - Per la richiesta di rivedere le punizioni inflitte agli agenti dal 1° agosto a tutt'oggi, la Direzione di Esercizio demanda tale incarico ai vari Capi Servizi di discuterne con la C.I.-

./.



- 2) - Si conviene per facilitare domande di licenza per il personale in servizio, di lasciare il blicchetto di detto in portineria.
- 3) - Per gli agenti provenienti dalla S.A.T. la Direzione di Esercizio s'impegna di apprefendere tale richiesta.
- 4) - Per l'agente SCIALPI Egidio la Direzione di Esercizio non può accettare la richiesta delle stesse viste il parere negativo della visita Collegiale alla quale è staty sottoposto.
- 5) - Per gli agenti CANITANO Domenico e MANCO Vitterio la Direzione di Esercizio domanda all'apposita Commissione già costituita di esaminare il caso.
- 6) - Si conviene di assegnare spettanza latte come altri reparti al reparto Gommisti.
- 7) - Per la richiesta dell'ampliamento piazzale per la sosta delle macchine private degli agenti la Direzione di Esercizio s'impegna ad interessare gli organi competenti per la risoluzione del caso.
- 8) - Per la richiesta della copertura dalle intemperie il reparto officina (bucho), la Direzione di Esercizio vedrà nei termini accettabili e di provvisoria sanatoria a rivedere tale problema,-
- 9) - Per la richiesta da parte della C.I. per definire opposizioni da parte degli agenti alle note caratteristiche, la Direzione di Esercizio risponderà ai svari agenti nel termine di 48 ore.
- 10) - Per l'agente GRECO Cosimo, la Direzione di Esercizio domanda all'apposita Commissione già costituita di esaminare il caso.
- 11) - Per il caso LATINI Cosimo, la Direzione di Esercizio domanda il caso al Capo Servizio del suo reparto.
- 12) - Si conviene di attribuire all'agente Controllore BUONOMO Cosimo il grado superiore come da sua richiesta ai fini economici dal marzo 962 al novembre 962.

PER LA COMMISSIONE INTERNA
(Il Segretario)

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Avv. Mario CALZOLARO)



FEDERTRASPORTI

PRESELENTE
DIRETTORE
DR. MEMENTI

Roma, 18 maggio 1994

Circ. n. 64/SI

AMAT - TARANTO
23.05.94 005206
SEGRETERIA GENERALE

AI SIGG. PRESIDENTI E
AI SIGG. DIRETTORI
DELLE AZIENDE E DEGLI
ENTI ASSOCIATI

e, p.c.

AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO FEDERTRASPORTI

ALLA CISPES
ALLE CISPES REGIONALI
ALLE FEDERAZIONI CONSORELLE

LORO SEDI

OGGETTO: Riunione con aziende del giorno 1.6.1994 sul tema della disdettabilità degli accordi aziendali

In questi ultimi tempi e' stata di frequente posta alla Federazione la questione della disdettabilità degli accordi aziendali e delle relative implicazioni sul piano giuridico anche alla luce della recente, innovativa, giurisprudenza in materia.

E' stato quindi effettuato un primo esame sull'argomento con il contributo qualificato di alcuni legali e di tecnici delle aziende.

Si ritiene quindi utile fornire un primo contributo sul tema, che non ha la pretesa di essere esaustivo, ma che è finalizzato a consentire alle Aziende una prima valutazione in merito al problema specifico, dal punto di vista delle implicazioni giuridiche e delle conseguenze che l'eventuale disdetta degli accordi aziendali può comportare.

Per una analisi sistematica del complesso problema devono essere richiamate due importanti decisioni, una la n.4507/93 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, in tema di accordi aziendali e l'altra, la n.6030/93 della Sezione Unite Civili in tema di "parità di trattamento".

In particolare la sentenza 4507/93, confermata anche dalla meno significativa 6408/93, afferma la legittimità della disdetta di un contratto aziendale ad opera di una delle parti firmatarie quando il contratto stesso non preveda un termine di scadenza.

La Cassazione afferma che ai contratti collettivi post-corporativi rientranti, in quanto tali, nell'area dell'autonomia privata, non e' applicabile la disciplina prevista dal c.c. per i contratti corporativi ed in particolare l'art.2071, ultimo comma, circa l'obbligo di determinare la durata del contratto.

Viene quindi riconosciuta la possibilità di contratti collettivi stipulati senza l'indicazione della loro scadenza.

FEDERAZIONE NAZIONALE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

La disdetta, al contrario, deve essere concepita per quello che è vale a dire la manifestazione unilaterale di una parte che intende svincolarsi da un contratto a prestazioni corrispettive.

Si ritiene qui opportuno prevedere le diverse ipotesi di contratti aziendali fornendo delle indicazioni e degli orientamenti di massima per ciascuno:

a) contratti integrativi aziendali, i quali possono avere un termine e quindi sono disdettabili da una delle parti alla loro naturale scadenza oppure ed è il caso di specie, non avere un termine ed allora sono comunque disdettabili purché con un congruo preavviso e purché, trascorso lo stesso, si applichi una nuova normativa in sostituzione della precedente;

b) contratti integrativi scaduti, disdetmati e che, di fatto, continuano ad avere efficacia: in questo caso la circostanza di una protrazione della efficacia può normalmente dipendere da una contestuale trattativa tra le parti per giungere ad una nuova situazione. Nel caso contrario in cui il contratto aziendale è scaduto e disdetmato ma non si è ancora aperta una trattativa per il nuovo contratto ci si può trovare in una situazione che, come è intuibile a lungo andare crea problemi di natura gestionale, organizzativa oltre che giuridica;

c) contratti integrativi aziendali di "tipo necessario" cioè quei contratti aziendali su materie direttamente rinviate dal ccnl. In questo caso se il contratto aziendale non ha scadenza questa, come noto, si identifica con quella del ccnl;

d) accordi di produttività da valutare caso per caso soprattutto in relazione alla circostanza che la prestazione sia associata ad un corrispettivo;

e) accordi aziendali per la concessione dei permessi sindacali; anche tali accordi si ritengono normalmente disdettabili, considerato che, nel caso specifico, destinatarie non sono i lavoratori ma le organizzazioni sindacali. In questo caso la possibile disdettabilità di tali accordi dovrà essere valutata in relazione alla eventuale conclusione della trattativa nazionale sulle r.s.u;

Occorre, sempre a proposito della disdetta, chiarire un duplice profilo e cioè che mentre dal punto di vista civilistico e cioè nei confronti della controparte non sussiste l'obbligo di motivazione, dal punto di vista interno poichè incombe alla Commissione Amministratrice approvare il contratto aziendale spetterà allo stesso organo deliberare la disdetta fornendo le indicazioni in merito alle ragioni che inducono a tale provvedimento.

A tal fine può essere anche fatto un riferimento di massima ai piani di risanamento evitando peraltro un puntuale e troppo stringente collegamento atteso come è noto che la normativa che li disciplina è ancora oggi oggetto di variazioni in merito ai tempi, ai modi ed ai contenuti degli stessi.

Circa il termine di preavviso della disdetta si reputa congruo un periodo di sei mesi, considerato che la giurisprudenza si è pronunciata favorevolmente anche sui tre mesi ritenendoli congrui.

Ovviamente una volta data la disdetta ed il relativo termine di preavviso occorrerà procedere ad una ricontrattazione degli istituti oggetto della contrattazione disdetmata per introdurre la nuova disciplina con avvertimento che ove ciò non fosse possibile allo spirare del termine di preavviso l'azienda comunque dovrà essere in grado di introdurre tutta una serie di disposizioni organizzative innovative, che nel solco della legge e del contratto nazionale, contenga di fatto la disciplina nuova.

Sotto questo profilo e a sottolineare l'importanza della "ricontrattazione degli istituti" valgono le considerazioni che in assenza di questa si possono porre problemi di natura giuridica, organizzativa e sistematica oltre che ad intuibili riflessi sulle relazioni sindacali.

In questi casi la mancata indicazione del termine non implica, secondo il giudice, che gli effetti del contratto durino illimitatamente nel tempo atteso che, in sintonia con il principio di buona fede ex art.1375 c.c., deve essere riconosciuto alle parti la possibilità di far cessare l'efficacia del contratto previa una congrua disdetta, nel caso di specie valutata in tre mesi, anche in mancanza di una espressa previsione.

In tale ipotesi la circostanza che l'art. 1373 cod. civ. nulla disponga per l'ipotesi in cui nel contratto manchi la previsione pattizia di recesso, ad avviso della Corte non può significare che tale facoltà sia esclusa essendo, al contrario, insita nello stesso schema di contratto.

La sentenza n. 6030/93 delle Sezioni Unite, riformando radicalmente gli orientamenti della giurisprudenza in materia di parità di trattamento, afferma che né l'art.36 né l'art.41 della Costituzione sono idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi lo stesso trattamento di inquadramento e retributivo.

Conclude il giudice che in mancanza di un principio di parità di trattamento non può ritenersi nulla, per contrasto con norma imperativa o con un principio di ordine pubblico, la clausola di diverso trattamento di inquadramento e/o retributivo a parità di mansioni, prevista da un contratto collettivo.

E' peraltro preclusa al giudice di merito la valutazione della razionalità del fatto in quanto tale valutazione sarebbe lesiva dell'autonomia contrattuale.

Da quanto sopra discende che, una volta disdetto l'accordo aziendale, lo stesso, per le previsioni ivi contenute proprio perché oggetto di recesso, non va applicato a tutti coloro che vengano assunti dopo la manifestazione di volontà di recedere, i quali neoassunti possono vedersi applicato un trattamento complessivo inferiore a quello previsto per i colleghi già in servizio, pure a parità di mansioni espletate.

Come si vede il principio sancito dalle Sezioni Unite Civili è di portata generale ma si presta a tutta una serie di applicazioni - particolarmente significativi per la tematica ora affrontata -.

Occorre richiamare l'attenzione delle Aziende Associate sulla circostanza d'altro canto intuibile e ben nota alle stesse che i principi ora esposti essendo il prodotto di interpretazioni giurisprudenziali, seppure autorevolissime, e non di principi legislativi automatici, possono essere oggetto di evoluzione e/o involuzione, il che deve indurre le Aziende a valutare la complessa materia introducendo anche nella valutazione una doverosa dose di alea.

* * *

Ricostruiti per estrema sintesi gli orientamenti di giurisprudenza che interessano la questione, si possono ora indicare, sempre per estrema sintesi, le diverse ipotesi e le diverse situazioni che si possono presentare a livello aziendale sempre al fine di fornire un quadro completo in tema di disdetta degli accordi.

Occorre inizialmente sgombrare il campo dall'equivoco in cui le Aziende potrebbero cadere procedendo ad una disdetta dei contratti ai sensi dell'art.1467 c.c., cosiddetto recesso per eccessiva onerosità del contratto.

Tale ipotesi comporterebbe poi un onere probatorio sull'effettivo presupposto della eccessiva onerosità del contratto riconducibile ad avvenimenti straordinari ed imprevedibili, consentirebbe inoltre la cosiddetta reductio ad equitatem senza portare alcun vantaggio alla parte disdetta.

1.

Per quanto riguarda il personale dipendente neoassunto si è già detto che la disdetta determina l'inapplicabilità allo stesso degli istituti oggetto della disdetta dovendosi evidentemente evidenziare nella lettera di nomina che il trattamento applicato sarà quello rinveniente dalla legge, dal ccnl e da quella eventuale parte degli accordi aziendali non oggetto di disdetta.

* * *

Quando sopra induce a ritenere che la materia oggi affrontata, seppure di portata generale non può che essere oggetto di studio, valutazioni ed analisi di stretta pertinenza generale dovendosi segnalare la necessità di una intelligente ed attenta valutazione dell'azienda circa:

- 1) la opportunità di percorrere tale via;
- 2) la misurazione del grado di realizzabilità nel contesto reale delle relazioni sindacali aziendali;
- 3) la scelta ponderata delle norme che si vogliono disdettare;
- 4) la definizione del nuovo quadro normativo di riferimento che si viene a determinare;

Va inoltre valutato se la scelta della disdetta possa diventare, anche come solo effetto annuncio, una positiva azione di pressione nei confronti delle OO.SS. con l'obiettivo determinato di conseguire il superamento dell'accordo messo in discussione.

* * *

La Federtrasporti invita pertanto le aziende associate ad una prima riflessione sulla tematica esposta e all'eventuale predisposizione di quesiti ed osservazioni che saranno oggetto di un più approfondito esame nel corso di una riunione tecnica che si terrà a Roma il giorno 1.6.1994 alle ore 10.00 presso l'Hotel Cicerone, Via Cicerone.

Distinti saluti.

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Della Commissione Aziendale
(Avv. Felice Cecchi)

IL PRESIDENTE

(Avv. Felice Cecchi)



A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

Mene Fabiola Menenti